

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E LIQUIDAZIONE AI DIFENSORI

QUESTIONI INTERPRETATIVE E PRASSI APPLICATIVE

Incontro della Formazione Locale per addetti UPP del settore penale

Salerno, 25 ottobre 2023

***a cura di Rosaria de Lucia
Referente formazione addetti UPP***

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **art. 24 comma 2 Cost.** : *«Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;*
- L'intera materia è stata riordinata nel **DPR n. 115 del 20 maggio 2002** (o TUSG, fonte normativa di «cognizione» - nel settore penale – della l. n. 217/1990, già novellata dalla l. n. 134/2001) ove, **le attività del difensore sono poste a carico dell'Erario in tre principali ipotesi:**
 1. Difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. art. 107 *«effetti dell'ammissione»*, che distingue le spese «gratuite» da quella «anticipate dall'Erario»);
 2. Difensore dell'imputato nei cui confronti egli dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti (cfr. art. 116 *«liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio»*);
 3. Difensore dell'imputato o indagato irreperibile (cfr. art. 117 *«liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio di persona irreperibile»*)
- la **parte III del TUSG** è dedicata al patrocinio a spese dello Stato (**disposizioni generali:** artt. 74 – 145);
- in relazione al **processo penale** le **disposizioni specifiche** sono previste **dall'art. 90 all'art. 118 TUSG**

SOGGETTI AVENTI DIRITTO – art. 74 comma 1 TUSG

«E' assicurato il patrocinio **nel processo penale** per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria»

- ✓ Per la persona offesa del reato (anche se non costituita parte civile)...è necessario che vi sia stata iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p., non essendo sufficiente la denuncia o querela (*ex plurimis* Cass. Sez. 4, Sent. n. 8524 del 14/02/2023, dep. 27/02/2023; Cass. Sez. 4, sent. 43865 del 6.6.2017, dep. 22.9.2017);
- ✓ Persone giuridiche, in particolare enti senza scopo di lucro (cfr. artt. 74, 90, 119, 115 TUSG)
Sez. 4, Sentenza n. 11165 del 14/01/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231143 - 01
In sede di procedimento penale non è normativamente previsto che le persone giuridiche accedano al patrocinio a spese dello Stato, salvo che nei casi in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale (...)

Difensori abilitati - artt. 80 e 81 TUSG

Art. 80 comma 1. *Chi e' ammesso al patrocinio **puo'** nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. (...)*

Art. 80 comma 3. *Colui che e' ammesso al patrocinio **puo'** nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.*

Questioni pratiche:

- ✓ avvocati iscritti, ma di altro distretto (art. 82 comma 2: *non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta*);
- ✓ sostituto non iscritto del difensore titolare iscritto: **Sez. U, Sent. n. 30433 del 30/06/2004** Cc. (dep. 13/07/2004) Rv. 228232 – 01 *Il sostituto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 80 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.*
- ✓ avvocati non iscritti nell'albo speciale: Sez. 4, Sent .n. **34290** del 13/07/2007 Cc. (dep. 10/09/2007) *“In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso (...)(v. Corte cost. n. 299 del 2002)”*; cfr. anche Sez. 4, Sentenza n. **19648** del 04/02/2009 Cc. (dep. 08/05/2009)

In definitiva: il soggetto ammesso al patrocinio è vincolato a nominare un difensore iscritto nell'elenco speciale.

Se ricorrono i presupposti per l'ammissione al beneficio, ma il soggetto non abiente non ha provveduto alla nomina di un difensore iscritto nell'elenco di cui all'art. 81 TU, l'AG provvede a nominare un difensore d'ufficio iscritto nell'elenco suddetto, tramite il servizio centralizzato (secondo i criteri di turnazione); cfr. anche art. 103 TUSG (onere di informazione).

Art. 91 TUSG – Esclusione dal Patrocinio (come novellato dal d.lgs. del 7.3.2019, n. 24)

Comma 1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa:

- a) per (...) **il condannato** ((con sentenza definitiva)) di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un 2° difensore di fiducia, eccetto i casi di cui all'art. 100

...da leggere in combinato disposto con l'art. 76 comma 4 bis TUSG come novellato

«... e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»

- La Corte Cost., con sent. 14-16 aprile 2010, n. 139 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".
- Cass. Pen. Sez. 4 - Sent.n. 13742 del 22/03/2022 (dep. 11/04/2022): In tema di patrocinio a spese dello Stato, è legittimo il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fondato sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla.

Segue (art. 91 TUSG)

pag. 3 e 4 Cass. Pen. Sez. 4 - Sent. n. 13742 del 22/03/2022 (dep. 11/04/2022)

«...L'art. 91 del medesimo DPR, invece, prevede, una esclusione dell'ammissione per i condannati con sentenza definitiva in ordine ai reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nella originaria formulazione l' esclusione era estesa anche agli "indagati" ed agli "imputati", ma a seguito della entrata in vigore del D. Lvo 7 marzo 2019 n. 34 che ha soppresso dette parole (ed ha introdotto- come detto- nell'art. 76 comma 4 bis, nella categoria dei reati per i quali vale la presunzione di superamento dei limiti di reddito anche quelli c.d fiscali), permane per il solo condannato in via definitiva. Già la Corte di Cassazione aveva interpretato tale norma nel senso che l'ammissione al patrocinio doveva ritenersi preclusa nei soli procedimenti relativi a tale categoria di reati (Sez 4 n. 22065 del 12.4.2012, Avigliano, Rv 252969).

Tale interpretazione, oggi, è imposta dalla citata modifica legislativa: dalla lettura coordinata degli artt. 76 comma 4 bis e 91 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, così come modificati dal D.Lvo 7 marzo 2019 n. 24, si ricava che la condanna riportata dal richiedente il beneficio in ordine a reati c.d. fiscali determina una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, quando l'ammissione è richiesta in procedimento relativi a reati diversi da quelli in esame, ed una preclusione assoluta alla ammissione al beneficio, quando questa è richiesta nel procedimento avente ad oggetto proprio tale condanna....»

Art. 75 TUSG – ambito di applicabilità

1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni **grado** e per ogni **fase** del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, **anche nella fase dell'esecuzione**, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

Interpretazione estensiva..

- Corte Costituzionale, sentenza n. 10/2022, relativa ai procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ove e' stato raggiunto un accordo;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 139/1998, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42852 del 09/10/2008 (estensione in materia di conversione di pene pecuniarie da parte del Tribunale di Sorveglianza);
- Cass. Sez. IV n. 43476/2014 (estensione in materia di liberazione anticipata);

Alcuni casi pratici:

- Soggetto ammesso dal GIP, liquidazione richiesta al GM del dibattimento;
- Soggetto ammesso nella fase di cognizione, presenta istanza di liquidazione anche per la fase di esecuzione (cfr. dato testuale del comma 2 dell'art. 75 TUSG)

ISTANZA PER L'AMMISSIONE – Art. 78 TUSG

1. *L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.*

2. *L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità'.*

La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Questioni pratiche:

➤ **Occorre allegare il documento di riconoscimento?**

Sez. 4, Sentenza n. 27507 del 26/04/2017 Ud. (dep. 01/06/2017) Rv. 270708 - 01

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è sufficiente che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenente falsità od omissioni riguardanti le generalità dell'interessato sia stata sottoscritta dal quest'ultimo, senza che rilevi la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del richiedente, atteso che la sottoscrizione della richiesta è l'unico requisito previsto a pena di inammissibilità.

➤ **La dichiarazione sostitutiva sul reddito (allegata all'istanza quale atto separato) necessita di ulteriore autentica? (secondo l'orientamento oggi dominante, non occorre, cfr. Cass. Pen. Sez. IV, n. 31263/2015, n. 34192/2012)**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (art. 93 TU)

1. *L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. (...)*

3. *Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.*

Alcuni casi pratici:

- istanza presentata in fase di indagine, allorquando non è stata ancora esercitata l'azione penale (competente al GIP, SSUU n. 19289/2004);
- istanza presentata innanzi al GM, ma il fascicolo è ancora innanzi al GUP o al Giudice dell'udienza «filtro» (diverso il caso delle «vecchie» citazioni dirette, ove l'azione penale è stata esercitata... è «atto urgente» ex 554 cpp?);
- fascicolo riassegnato al GOP in affiancamento secondo le disposizioni tabellari;
- istanza orale presentata in udienza e verbalizzata dal Cancelliere (ipotesi rara).

Questioni interpretative attuali: deposito dell'istanza in copia «scansionata» a mezzo fax o pec, e non in originale ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 111 e 111 bis c.p.p., come novellati dal d.lgs. n. 150/2022....il dibattito è in corso!

DECORRENZA DEGLI EFFETTI (art. 109 TU)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

Alcuni casi pratici:

- L'imputato (con il difensore) si «riserva» di presentare istanza, dichiarandolo a verbale dell'udienza di convalida;
- Vi è riserva, ma il procedimento viene definito prima dei 20 gg (Sez. IV n. 22885/2004) – permane interesse all'ammissione;

TERMINE DI DECISIONE DEL MAGISTRATO (art. 96 TU, come novellato dalla L. n. 125/08)

Nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

Qual è la sanzione in caso di decisione assunta oltre il 10 gg, dopo la L. n. 125/2008 che ha abrogato la nullità assoluta?

Ex pluimis, Sez. 2, Sent. n. [18462](#) del 08/03/2017 Cc. (dep. 12/04/2017); Sez. 1 Sent. n. [1235](#) del 16/12/2020 Cc. (dep. 13/01/2021)

CONTENUTO DELL'ISTANZA - ART. 79 TUSG

1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, **a pena di inammissibilità**, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. o), del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. (nb. V. slide successiva e **Sent. della Corte Cost. n.157/ del 20.7.2021**).

3. Gli interessati, se il giudice precedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Casistica sui requisiti dell'istanza previsti a pena di ammissibilità ex art.79

- ✓ Generalità dell'istante e dei componenti della famiglia anagrafica;
- ✓ Codice fiscale (la documentazione allegata all'istanza ha effetto sanante???)

Sez. 4, Sentenza n. 7973 del 11/02/2021 Cc. (dep. 01/03/2021) Rv. 280548 – 01; Conformi: N. 5314 del 2017 Rv. 269126 - 01, N. 23591 del 2004 Rv. 228783 - 01, N. 45 del 2008 Rv. 238245 - 01: *In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa.*

- ✓ Nozione di famiglia (anagrafica o anche di fatto???)...il reddito si calcola sui «conviventi»
l'art. 76 TU 115/2002 prevede che *“salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”*
- ✓ La specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.... «reddito ZERO»... «il reddito rientra nei limiti previsti per l'ammissione»....

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE - ART. 76 TUSG commi 1, 2, 3 e 4

1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro ...

Il Decreto 3 febbraio 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.734,93".

Il Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato **ad euro 12.838,01**".

2. Salvo quanto previsto dall'art. 92 (ove si aumenta di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari), il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in **conflitto** con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ad esempio:

- familiare convivente che è anche persona offesa nel procedimento (da ultimo Sez. 4 sent. n. 43238 del 04/10/2019);
- reddito del coniuge e dei figli che solo formalmente compongono il nucleo in p.p. per il delitto di cui all'art. 570 c.p. (Sez. 2 sent. n.11902 10/0372016).

REATI «OSTATIVI» - ART. 76 TUSG commi 4 bis

4-bis. *Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-
quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati
commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.*

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76,
comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con
sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al
patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria" (trattasi, quindi, di una presunzione relativa, ma l'onere di
allegazione documentale è della parte, Sez. 4 n. 30499/2014 – il GM fa valutazione anche tramite gli strumenti previsti
dall'art. 96 TU)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 3 novembre 2022, n. 223 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il
reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309".

DEROGA AI REQUISITI DI REDDITO

PERSONA OFFESA DEI REATI DI CUI ALL'ART. 76 TUSG commi 4 ter

4-ter. La p.o. dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Sez. 4 Sent. n. 16272 del 05/04/2022 ; Sez. 4, Sentenza n. 13497 del 15/02/2017: *La persona offesa di uno dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dalla medesima disposizione, sicché la relativa istanza deve limitarsi ad indicare i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 79, comma 1, del citato decreto, non richiedendosi l'allegazione prevista alla lett. c) della norma. (In motivazione, la Corte ha precisato che, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 1 del 2021, l'ammissione al beneficio della persona offesa a prescindere dalle sue condizioni reddituali è giustificata dalle finalità di incoraggiarla a sporgere denuncia e di offrirle un effettivo sostegno in ragione della natura del reato in suo danno).*

La Corte Cost. n. 1 del 2021 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con ordinanza del 13 dicembre 2019, iscritta la n. 48 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2020.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO EREDDITO «ZERO»

- l'autocertificazione di un "reddito zero" è inverosimile, poiché incompatibile con le esigenze minime di sostentamento, dovendosi indicare i proventi non dichiarati, i redditi esenti IRPEF ovvero redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, nonché le eventuali erogazioni percepite da familiari/terze persone non conviventi attraverso cui l'istante provvede alle proprie necessità quotidiane;
- è stato chiarito che il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il reddito imponibile al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell' Agenzia delle Entrate e Cass Sez. III penale 23 marzo-28 aprile 2011 n. 16583);
- secondo la Risoluzione, occorre fare riferimento al reddito imponibile IRPEF quale definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. n. 115 del 2002, quindi esenti IRPEF (ad es. assegni di invalidità al lavoro, borse di studio ecc.), tassati alla fonte (ad es. redditi di capitale o vincite al lotto), soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso locativo) **ovvero** che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite e da lavoro in nero).
- laddove si benefici di erogazioni da parte di familiari non conviventi o di terzi, è necessario specificarne l'ammontare e la frequenza delle medesime (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 2616 del 20/10/2010, Corte Cost., sent. n. 382 del 1985), attesa la necessità di computare anche le risorse di qualsiasi natura provenienti all'interessato, alla luce del disposto di cui all'art. 76 comma 3 d.p.r. 115/2002;

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E ...METODO ISEE

La Suprema Corte di recente ha ribadito che, *“ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)”* (Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05/04/2022) 28-04-2022, n. 16272; Cass. pen. Sez. IV, n. 46159 del 24/11/2021);

(pag. 5 Cass. pen. Sez. IV, n. 46159 del 24/11/2021): *«Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità, che ha chiarito come, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Conseguendone che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa”* (ex plurimis, Sez. 3, n. 25194 del 31.3.2011, Brina, rv. 250960, in un caso in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione; conf. Sez. 4 n. 36362/2010; Corte Cost. sent. n. 144 del 1992). Questa Corte di legittimità ha chiarito che ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (così questa Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 in relazione ad emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente; conf. Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Gulino, Rv. 237791). »

REDDITO prodotti ALL'ESTERO

- ✓ l'art. 90 TUSG estende la disciplina anche allo straniero e all'apolide residente in Italia.
- ✓ I cittadini comunitari sono equiparati a quelli italiani, anche per i profili reddituali
- ✓ Per i cittadini extracomunitari...vi sono gli ulteriori incombenti di cui agli **artt. 79 comma 2 e 94 comma 2 TU**

La Corte Costituzionale, con sent. 10 giugno - 20 luglio 2021, n. 157 ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione"*.

"...la legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia può essere ricostituita, integrando la previsione sull'onere probatorio, con la possibilità per l'istante di produrre, a pena di inammissibilità, una «dichiarazione sostitutiva di certificazione» relativa ai redditi prodotti all'estero, una volta dimostrata l'impossibilità di presentare la richiesta certificazione (...) Non a caso, anche nell'interpretazione che dell'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia offre la Corte di cassazione, il cittadino di Paesi non aderenti all'Unione europea non deve provare un'impossibilità in senso assoluto di avvalersi dell'autocertificazione, ma è sufficiente che dimostri un'impossibilità in senso relativo, desumibile in via presuntiva dalla circostanza che «il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni» (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 maggio 2009, n. 21999). ”

SOGGETTO SOTTOPOSTO O PROPOSTO A MISURE DI PREVENZIONE o IMPUTATO DI DELITTI DI CUI ALL'art. 51 co. 3 bis c.p.p.(Art. 96 comma 3 TUSG)

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

RICHIESTA INFORMAZIONI PREVENTIVE alla GF (Art. 96 comma 2 TUSG)

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto ((delle risultanze del casellario giudiziale,)) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

Questione pratica: come si coniugano i tempi di risposta della DIA, DNA, Questore o GF con il co. 4 dell'art. 96?

«Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 (10 gg) anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3».....salvo revoca successiva ex art. 112 TUSG commi 2 e 3.

Lettura costituzionalmente orientata ...Corte Cost. sent. 144/1992; ordinanza n. 94/2004...

REVOCA DEL BENEFICIO – ART. 112 TUSG

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

- a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
 - b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
 - c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare (???);
 - d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito ex artt. 76 e 92.
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'art. 96, co. 2 e 3
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

CASI ULTERIORI DI REVOCA:

1. art. 91 TUSG: nomina di un secondo difensore, salvo le ipotesi di cui all'art. 100;
2. Condanna per il delitto di cui all'art 95 TUSG

LIQUIDAZIONE AI DIFENSORI

Ipotesi principali:

1. Difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato
2. Difensori ex art. 116 TUSG (vano esperimento delle procedure per il recupero del credito professionale)
3. Difensori ex art. 117 TUSG (irreperibili «di diritto»)
4. Difensori di irreperibili «di fatto»
5. Collaboratori di giustizia (Tribunale in composizione collegiale)

Disposizioni normative fondamentali

1. **art. 83 comma 2 dpr 115/2002** :*“2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”*;
2. Si applica sempre la **diminuzione di 1/3 ex art. 106 bis TUSG**;
3. **La liquidazione non può superare mai i parametri medi**;

LIQUIDAZIONE AI DIFENSORI

Normativa di riferimento

1. Art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
2. D.M. 140 del 20 luglio 2012;
3. D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 ("Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247»);
4. D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018;
5. D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (in vigore dal 23.10.2022).

Protocollo vigente c/o il Tribunale di Salerno del 2018, in corso di aggiornamento

Protocollo di Intesa” tra “Presidenza del Tribunale di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Salerno – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno – Camera Penale Salernitana”: prevede varie ipotesi suddivise per AG, tipologia di definizione, fasi (STUDIO, INTRODUTTIVA, ISTRUTTORIA, DECISORIA + fattori correttivi)

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
DI LIQUIDAZIONE DEL DIFENSORE AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO**

(Cfr. pag. 2 del Protocollo):

- **Decreto di ammissione;**
- **Copia dei verbali di udienza;**
- **Nota spese (vi è anche modulo di istanza, allegato al Protocollo).**

NB. Il difensore può depositare istanza di liquidazione all'udienza di discussione

Art. 83 comma 3 bis TUSG: «Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»

D.P.R. 115/2002 ART. 116

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

Vano esperimento delle procedure di recupero del credito professionale

Cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., (data ud. 29/04/2022) 13/05/2022, n. 15416

Pag. 2 del Protocollo: cosa allegare per dimostrare il vano esperimento delle procedure di recupero:

- Copia verbali di udienza
- Racc. A/R con cui il difensore ha chiesto il pagamento onorari
- Nota spese
- Decreto ingiuntivo o titolo equipollente
- Atto di precetto (nb. Atto stragiudiziale, antecedente all'inizio della procedura esecutiva)
- Verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso

D.P.R. 115/2002 ART. 117

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile

1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato **irreperibile** sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.*
2. *Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.*

Pag. 2 del Protocollo, cosa allegare per dimostrare l'irreperibilità di diritto:

«in caso di istanza di liquidazione ex art. 117 DPR n. 115/02, è onere del Difensore di ufficio allegare copia dei verbali di udienza, nota spese predisposta secondo il presente protocollo e, se trattasi di irreperibile di diritto, il decreto di irreperibilità»

A seguito della Riforma Cartabia (dlgs n. 150/2022), la sentenza ex art. 420 quater c.p.p. di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo potrebbe essere considerata documento equipollente al «decreto di irreperibilità», ai fini della liquidazione.

Irreperibile di fatto

Per giurisprudenza prevalente, l'onere imposto al difensore d'ufficio di esperire le procedure per il recupero del credito professionale ex art. 116 D.P.R. 115/2002, può ritenersi superato sia nel caso in cui l'imputato sia dichiarato formalmente irreperibile (c.f. irreperibile di diritto), sia nelle ipotesi in cui può ritenersi accertata una situazione di irreperibilità di fatto del soggetto, senza una formale declaratoria in tal senso (cfr. Cass. pen. I° sent. nr.32284 del 31/07/2003; Cass. pen. sez. IV° 11/2/2003 nr. 6519; Cass. pen. sent. nr.10367/2004; Cass.pen.28142/2007; Cass.pen.4153/2008);

Pag. 2 del Protocollo, cosa allegare per dimostrare «l'irreperibilità di fatto»:

‘se trattasi di irreperibile di fatto, all'istanza occorre allegare copia della sentenza e dei verbali di udienza, nonché la richiesta di pagamento degli onorari a mezzo raccomandata A/R con cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio legale, nota spese redatta secondo i parametri indicati dal presente protocollo, ricerche anagrafiche aggiornate negative nel comune di residenza e, se diverso nel comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio, attestazione del DAP da cui risulti che l'interessato non è detenuto’.

Decesso dell'imputato e liquidazione

Va rilevato che, in caso di morte dell'imputato debitore, il difensore d'ufficio non è obbligato ad esperire le procedure di recupero del credito professionale di cui all'art. 116 T.U.S.G. attesa la sostanziale equiparazione, ai fini della istanza di liquidazione e dei relativi oneri imposti al difensore richiedente, tra il debitore deceduto e il debitore irreperibile di talchè trova applicazione il disposto di cui al successivo art.117 T.U. (cfr.Cass.Sez.4 sentenza N. 26655 del 2/07/2008).

*Tuttavia, tale equiparazione all'irreperibile sussiste, coerentemente con i principi civilistici ordinari, **solo allorquando non vi siano eredi cui l'obbligazione è trasmessa per successione** (trattandosi di obbligazione non esclusa dalla trasmissibilità ereditaria poiché a carattere non strettamente personale) **ovvero allorquando gli eredi abbiano rinunciato o non accettato l'eredità.***

Di contro, laddove vi siano eredi dell'assistito defunto e questi non abbiano rinunciato all'eredità, il difensore è tenuto a richiedere a costoro l'adempimento dell'obbligazione

Dunque, il difensore dovrebbe allegare, oltre al certificato di morte, documentazione da cui risulti l'esistenza/assenza di eredi ovvero la rinuncia all'eredità.